

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. 640/ASURDG DEL 05/08/2013**

Oggetto: Partecipazioni societarie ASUR – Determinazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

di dare atto che l'ASUR Marche è titolare della partecipazione societaria detenute nella società Farmacia Comunale di Castelfidardo S.r.l. Società Unipersonale del Comune di Castelfidardo con sede legale in Castelfidardo, Via Mazzini, 10, iscritta al R.E.A. di Ancona al n. 176.037 codice fiscale 02294170424, pari rispettivamente al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale, corrispondente al valore nominale di Euro 39.200,00 (trentanovemiladuecento/00);

di cedere al Comune di Castelfidardo, nei termini di cui all'allegata scrittura unita la presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. 1), la suddetta quota del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale della società "Farmacia Comunale di Castelfidardo S.r.l. Società Unipersonale del Comune di Castelfidardo" con sede legale in Castelfidardo, Via Mazzini, 10, capitale euro 80.000,00 (ottantamila/00) iscritta al n. 176.037 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la Camera di Commercio di Ancona, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona 02294170424, pari a nominali euro 39.200,00 (trentanoveduecento/00);

di dare atto che il prezzo della cessione dall'A.s.u.r. Marche al Comune di Castelfidardo è stato determinato in euro 325.000,00 (trecentoventicinquemila/00);

di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e ss.mm.ii.;

di rendere, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.;

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Alberto Carelli)

Il Direttore Sanitario

(Dott. Giorgio Caraffa)

Il Direttore Generale

Dottor Piero Ciccarelli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Area Contabilità Bilancio e Finanza

Normativa di riferimento:

- D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 24 dicembre 2007 n. 244: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008);
- D Lgs 30 marzo 2001 n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L.R. 20 giugno 2003 n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- L.R. 22 novembre 2010 n. 17: "modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale".

Motivazioni

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziario 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare l'articolo 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, tra le quali rientrano anche le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio Sanitario Nazionale, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Le nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attualmente in atto devono, ai sensi del comma 28 del su citato articolo, essere autorizzate dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 entro 18 mesi dall'adozione della legge medesima. In realtà in seguito alla proroga disposta con la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 il termine ultimo per la ricognizione e l'eventuale cessione a terzi delle società partecipate non strettamente legate all'attività istituzionale delle Aziende Sanitarie è stata fissata il 31/12/2010.

La suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda Sanitaria, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione delle quote e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente.

L'ASUR è titolare di una partecipazione societaria del 49% del capitale sociale, pari al valore nominale di euro 39.200,00 (trentanovecento/00) nella Società denominata *Farmacia Comunale Centro s.r.l.* con sede in Castelfidardo.

Detta Società, denominata Farmacia Comunale Centro Srl Società Unipersonale del Comune di Castelfidardo, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona in data 6 luglio 2006 numero di iscrizione R.I. e Codice Fiscale n. 02294170424, REA n. 176.037, è stata costituita dal Comune di Castelfidardo in data 28 giugno 2006, con atto del Notaio Andrea Scoccianti, repertorio n. 15.292 raccolta n. 5.536.

Successivamente in data 13 dicembre 2006 con atto del Notaio Andrea Scoccianti, repertorio n. 16.476, raccolta 6.185, il Comune di Castelfidardo ha ceduto il 49% del capitale sociale, pari al valore nominale di euro 39.200,00 (trentanovecento/00) all'A.s.u.r. Marche, in conseguenza della definizione, in via transattiva, di un contenzioso in essere tra il Comune di Castelfidardo e l'A.s.u.r. Marche, sulla titolarità dei diritti di proprietà della "Farmacia Centro" al servizio dell'ex-Ospedale Civile, sottoposta a condizione sospensiva mediante autorizzazione da parte del Consiglio Comunale entro 60 giorni.

In data 6 febbraio 2007 con delibera di Consiglio Comunale n. 12 è stato regolarizzata la cessione delle quote all'A.s.u.r. Marche e la contestuale definizione in via transattiva del lungo contenzioso che si era instaurato con l'allora U.s.l. n 13, successivamente A.s.u.r. Marche - Zona Territoriale n. 7 ed attuale A.s.u.r. Marche, definendo nella stessa delibera n. 12 e documentazione allegata le reciproche obbligazioni, che le parti intendono integralmente estinguere a seguito della sottoscrizione della cessione delle quote.

Con Determina n. 274/ASURDG del 06/04/2011, l'ASUR ha dato atto come, rispetto alla *Farmacia Comunale Centro s.r.l.*, non risultasse più di interesse far parte della Società.

In data 6 dicembre 2011 l'A.s.u.r. Marche ha quindi manifestato la propria volontà di procedere alla cessione della partecipazione pari al 49% del capitale sociale della società Farmacia Comunale Centro Srl di Castelfidardo, in quanto la stessa è ritenuta, dai vertici aziendali, non strategica per l'attività svolta dall'A.s.u.r. Marche;

In data 20 gennaio 2012 è stata redatta a cura del dott. Simone Mangoni nato a Macerata (Mc) il 24 settembre 1974, e residente in Cingoli (Mc), Frazione Torre n. 28, relazione di stima giurata del valore della società Farmacia Comunale Centro Srl Società Unipersonale del Comune di Castelfidardo, asseverata successivamente dal dott. Franco Santini di Civitanova Marche, in data 6 agosto 2012 nella quale veniva ritenuto congruo, per la cessione del 49% del capitale sociale, un prezzo di euro 400.000,00;

Successivamente alla data di redazione della perizia giurata da parte del Dott. Simone Mangoni, in applicazione del "decreto liberalizzazioni" è stata ridefinita la pianta organica regionale delle farmacie e che sulla base di ciò la Regione Marche ha previsto l'apertura di n. 67 nuove farmacie su base regionale, di cui n. 2 sul territorio comunale di Castelfidardo;

la società Farmacia Comunale Centro Srl Società Unipersonale del Comune di Castelfidardo ha conseguito per gli esercizi 2010, 2011, 2012 perdite di esercizio, determinando un patrimonio netto al 31/12/2012 pari ed euro 15.744;

in data 24 maggio 2013, con comunicazione protocollo n.0011050 a firma del Direttore Generale, dott. Piero Ciccarelli, l'As.u.r. Marche ha formalizzato la definizione dell'importo di euro 325.000,00, quale prezzo di cessione della propria quota pari al 49% del Capitale sociale detenuta nella società Farmacia Comunale Centro Srl Società Unipersonale del Comune di Castelfidardo a fronte di una proposta di acquisto formulata dal Comune di Castelfidardo, a firma del Sindaco pro-tempore, in data 23/04/2013 prot. n. 5334;

Detto importo corrispettivo è stato validato, su incarico dell'Asur Marche, con parere scritto dal Dott. Franco Santini, attese le modifiche legislative che hanno interessato il settore di riferimento nonché la sensibile contrazione delle vendite di farmaci nell'ultimo anno.

Tanto premesso si propone al Direttore Generale il seguente schema di Determina:

di dare atto che l'ASUR Marche è titolare della partecipazione societaria detenute nella società Farmacia Comunale di Castelfidardo S.r.l. Società Unipersonale del Comune di Castelfidardo con sede legale in Castelfidardo, Via Mazzini, 10, iscritta al R.E.A. di Ancona al n. 176.037 codice fiscale 02294170424, pari rispettivamente al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale, corrispondente al valore nominale di Euro 39.200,00 (trentanovemiladuecento/00);

di cedere al Comune di Castelfidardo, nei termini di cui allo schema di scrittura unita la presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. 1), la suddetta quota del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale della società "Farmacia Comunale di Castelfidardo S.r.l. Società Unipersonale del Comune di Castelfidardo" con sede legale in Castelfidardo, Via Mazzini, 10, capitale euro 80.000,00 (ottantamila/00) iscritta al n. 176.037 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la Camera di Commercio di Ancona, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona 02294170424, pari a nominali euro 39.200,00 (trentanoveduecento/00);

di dare atto che il prezzo della cessione dall'As.u.r. Marche al Comune di Castelfidardo è stato determinato in euro 325.000,00 (trecentoventicinquemila/00);

di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e ss.mm.ii.;

di rendere, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro Maccioni

- ALLEGATI -

Allegato 1 - Scrittura cessione quote sociali.